

# Raddoppio dei termini per i capitali in Paesi black list

La penalizzazione scatta in ogni caso per violazioni che comportano segnalazioni ai Pm

PAGINA A CURA DI  
**Carlotta Benigni**  
**Antonio Tomassini**

■ Il costo finale per il contribuente della procedura di voluntary disclosure dipende, tra l'altro, da dove sono detenute le attività patrimoniali e finanziarie estere, in quanto da ciò discende l'ammontare della riduzione delle sanzioni applicabili e la quantificazione degli anni interessati dalla regolarizzazione.

Come principio generale enunciato anche dalla circolare [dell'agenzia delle Entrate](#) 10/E del 13 marzo 2015, al fine di identificare dove un'attività è localizzata bisogna avere riguardo a dove la stessa sia ubicata. Tuttavia, nel caso di detenzione per il tramite di veicoli interposti, è necessario verificare se l'attività sia ubicata in un Paese che già di per sé garantisce l'occultamento [all'agenzia delle Entrate](#), ossia un Paese black list. In tal caso, l'interposizione di un veicolo residente in un altro Paese black list non rileva, e fa fede il primo Paese (dove l'attività è ubicata). È il caso del conto deposito detenuto in Svizzera (nel passato black list) poi intestato ad una società panamense per evitare l'euroritenuta: in tale caso il conto si considera detenuto in Svizzera, con le conse-

guenze in termini di limitazione dell'operatività del raddoppio dei termini che si vedranno in seguito. Al contrario, in caso di attività in Paese white list (come un immobile in Francia), occultata per il tramite di un veicolo black list (la società panamense), oggetto della regolarizzazione sarà il veicolo black list.

## Monitoraggio fiscale

Con riferimento alle violazioni in tema di monitoraggio fiscale (l'omessa indicazione nel quadro RW delle consistenze detenute al 31 dicembre di ciascun anno), chi detiene attività estere in Paesi non black list (l'elenco è allegato alla circolare 10/E), accedendo alla procedura di voluntary disclosure dovrà regolarizzare gli esercizi dal 2009 (2008 in caso di omessa dichiarazione) in avanti.

Per quanto riguarda invece le attività detenute in Paesi black list, l'articolo 12, comma 2-ter del Dl 78/2009 dispone il raddoppio degli ordinari termini, con la conseguenza che in tali casi sarebbero ancora accertabili gli anni a partire dal 2004.

## Dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda le violazioni della dichiarazione dei redditi (ossia l'omessa indicazione e tassazione di redditi conseguiti in Italia o all'estero), gli anni da regolarizzare, per i Paesi white list, sono quelli dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione) al 2013. Per i Paesi black list, tuttavia, opera la previsione dell'articolo 12 comma 2-bis del Dl 78/2009, per cui i termini di accertamento sono raddoppiati e pertanto i termini per l'accertamento dell'infedele di-

chiarazione vanno dal 2006 (dal 2005 in caso di omessa dichiarazione) al 2013.

## Raddoppio dei termini

Tuttavia, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, l'articolo 5-quater, comma 4 del Dl 167/1990 introdotto dalla legge 186/2014 prevede che tale raddoppio non si applichi a condizione che il Paese black list presso il quale sono detenuti gli investimenti esteri abbia firmato con l'Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni entro il 2 marzo 2015, con effetto dalla data di stipula dell'accordo, e che il contribuente trasferisca le attività in Italia, in un Paese dell'Unione europea o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo white list (Norvegia, Islanda e ora anche Liechtenstein) o, se intende mantenere le attività nel Paese black list, che autorizzi l'intermediario estero a fornire all'amministrazione finanziaria italiana ogni informazione riguardante le attività nei periodi regolarizzati, mediante un'autorizzazione controfirmata dall'intermediario estero. Come chiarisce la circolare 10/E, l'autorizzazione deve essere rilasciata anche a (e controfirmata da) eventuali altri intermediari localizzati in Paesi extra Ue o diversi da Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nel caso in cui successivamente le attività vengano ivi trasferite.

Rimane sempre applicabile, anche in caso di voluntary disclosure, il raddoppio dei termini in caso di infedeltà o omissioni dichiarative aventi rilevanza penale che comportano l'obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La mappa aggiornata dei «paradisi»

I Paesi black list per cui scatta il raddoppio di termini e sanzioni per la voluntary e quelli white list o che hanno sottoscritto accordi di scambio di informazioni

PAESI CON RADDOPPIO DI SANZIONI E TERMINI PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE					
Paese	Continente	Paese	Continente	Paese	Continente
Alderney	Europa	Grenada	America centrale	Nauru	Oceania
Andorra	Europa	Guatemala	America centrale	Niue	Oceania
Angola	Africa	Guernsey (**)	Europa	Nuova Caledonia	Oceania
Anguilla	America centrale	Herm	Europa	Oman	Asia
Antigua e Barbuda	America centrale	Hong Kong (***)	Asia	Panama	America centrale
Antille Olandesi	America centrale	Isola di Man	Europa	Polinesia francese	Oceania
Aruba	America centrale	Isole Cayman (***)	America centrale	Portorico	America centrale
Bahamas	America centrale	Isole Cook (*)	Oceania	Saint Kitts e Nevis	America centrale
Bahreïn	Asia	Isole Marshall	Oceania	Saint Lucia	America centrale
Barbados	America centrale	Is. Turks e Caicos	America centrale	Saint Vincent e Grenadine	America centrale
Barbuda	America centrale	Is. Ver. Britanniche	America centrale	Salomone	Oceania
Belize	America centrale	Is. Ver. Statunitensi	America centrale	Samoa	Oceania
Bermuda	Nord America	Jersey (*)	Europa	Sant'Elena	Africa
Brunei	Asia	Kenia	Africa	Sark	Europa
Costa Rica	America centrale	Kiribati	Oceania	Seychelles	Africa
Dominica	America centrale	Libano	Asia	Taiwan	Asia
Ecuador	Sud America	Liberia	Africa	Tonga	Oceania
Emirati Arabi Uniti	Asia	Macao	Asia	Turks e Caicos	America centrale
Filippine	Asia	Maldive	Asia	Tuvalu	Oceania
Giamaica	America centrale	Malesia	Asia	Uruguay	Sud America
Gibilterra (*)	Europa	Mauritius	Africa	Vanuatu	Oceania
Gibuti	Africa	Montserrat	America centrale		

PAESI SENZA RADDOPPIO DI SANZIONI E TERMINI PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE		
Paese	Continente	Motivazione
Cipro	Europa	Paese eliminato dalla black list italiana dal 4 agosto 2010 in base all'articolo 2 del decreto 27 luglio 2010
Corea del Sud	Asia	Paese eliminato dalla black list italiana dal 4 agosto 2010 in base all'articolo 2 del decreto 27 luglio 2010
Kuwait	Asia	Paese eliminato dalla black list italiana dal 14 gennaio 2003 ai sensi del decreto 27 dicembre 2002
Liechtenstein	Europa	Paese che il 26 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse
Lussemburgo	Europa	Paese eliminato dalla black list italiana dal 23 dicembre 2014 in base all'articolo 1 del decreto 16 dicembre 2014
Malta	Europa	Paese eliminato dalla black list italiana dal 4 agosto 2010 in base all'articolo 2 del decreto 27 luglio 2010
Monaco	Europa	Paese che il 2 marzo 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse
San Marino	Europa	Paese eliminato dalla black list italiana dal 24 febbraio 2014 in base all'articolo 1 del decreto 12 febbraio 2014
Singapore	Asia	Paese per il quale il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse in base alla legge 157/2012
Svizzera	Europa	Paese che il 23 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse

Note: (\*) **Gibilterra**, **Isole Cook** e **Jersey** hanno già sottoscritto Tiewa (accordi finalizzati allo scambio di informazioni) che sono stati ratificati dal Parlamento italiano; (\*\*) Per il **Bailato di Guernsey** la legge 16/2015 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 52 del 4 marzo scorso e ratifica l'accordo fiscale Tiewa stipulato a Londra il 5 settembre 2012; (\*\*\*) Per **Hong Kong e Cayman** il 4 marzo scorso la Camera ha approvato in prima lettura i disegni di legge di ratifica rispettivamente dell'accordo fiscale Tiewa e della Convenzione contro le doppie imposizioni: i due Ddl dovranno ora essere approvati dal Senato  
 Fonte: elaborazione Dla Piper e Il Sole 24 Ore su elenchi black list Dm Finanze 4 maggio 1999 (persone fisiche) e Dm Finanze 21 novembre 2001 (persone giuridiche) allegati alla circolare 10/E/2015